

TI_GERICHTE 52.2002.34 vom 6. Mai 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-05-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.34

FR: TI_GERICHTE 52.2002.34 du 6 mai 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2002.34 del 6 maggio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 15

settembre 2001. Lo spostamento del comignolo a 3 ml dalla facciata dall'abitazione _____ ed il suo innalzamento a 2 ml, quand'anche adeguassero l'impianto ai dettami in materia di polizia del fuoco, deduzione peraltro dubbia (cfr. consid. 4.2), non permetterebbero ancora di ossequiare le prescrizioni di protezione ambientale. In tale ambito, i disposti applicabili non stabiliscono invero dei limiti di distanza dai corpi retrostanti degli immobili, oltre ai quali i fumaioli non vanno necessariamente innalzati fin sopra il livello più alto dell'edificio. Nella specie, l'allontanamento dalla proprietà _____ sarebbe comunque contenuto rispetto alla situazione attuale e, malgrado il relativo innalzamento, l'utilizzo del camino comporterebbe in ogni caso gravi pregiudizi dal profilo della dispersione dei fumi, in special modo per la vicina. In tali circostanze, le prescrizioni costruttive previste dall'art. 6 cpv. 2 OIA t e dalle Raccomandazioni vanno dunque osservate senza eccezioni. Alle medesime conclusioni è peraltro giunto, in prima battuta, anche il Dipartimento del territorio, presentando opposizione alla domanda di costruzione, sostituita, in un secondo tempo, da un preavviso favorevole, che tiene tuttavia conto unicamente degli aspetti di polizia del fuoco e non anche di quelli ambientali. Giova al riguardo rilevare che, nel caso specifico, la procedura edilizia non deve necessariamente risolversi nell'approvazione dell'impianto, avallandone la sistemazione che garantisca i minori inconvenienti al vicinato. Al contrario, la licenza edilizia può venir rilasciata unicamente se l'installazione progettata risulta conforme al diritto. 6. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto. La decisione governativa impugnata va quindi confermata, sia nella misura in cui tutela l'ordine la demolizione, sia laddove annulla la licenza edilizia. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente che dovrà altresì rifondere ai resistenti, entrambi patrocinati, un adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 28 e 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 7, 11, 12 LPAmb; 2, 6, 36 OIA t; 21, 41d, 43, 45 LE; 39, 44c RLE; cifre 13 e 32 Raccomandazioni dell'UF AFP concernenti l'altezza minima dei camini sui tetti; cifra 3.1.3 Prescrizioni di protezione antincendio - impianti termotecnici; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 63 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.--, sono a carico del ricorrente, che rifonderà altresì ai resistenti fr. 1'500.- cadauno a titolo di ripetibili. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II

presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.